



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

- Vista** la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la *“Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria”*;
- Visto** in particolare l’art. 2, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005 secondo cui *“in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico”*;
- Visto** il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”*, e in particolare l’articolo 4, comma 3, secondo cui, per l’ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto** il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 22 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 29 febbraio 2020 n. 51, recante l’individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di n. 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell’art. 1, comma 308, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- Visto** il decreto direttoriale 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – *“Concorsi ed esami”* del 19 maggio 2020 n. 39, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 57), a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, come rideterminato, ai sensi dell’art. 259, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto direttoriale 13 aprile 2021, pubblicato sul sito www.giustizia.it e nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – *“Concorsi ed esami”* n. 32 del 23 aprile 2024;
- Visto** l’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 63/2006, ha determinato in dodici mesi la durata del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati in esito al concorso bandito con il suddetto decreto direttoriale 5 maggio 2020;
- Visto** l’art. 14, commi 4 e 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha aumentato la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 30 (trenta) unità di dirigente penitenziario e autorizzato il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, un corrispondente



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente;

Tenuto conto che, all'esito delle procedure di scorrimento svolte ai sensi della suddetta norma, residuano facoltà assunzionali per n. 2 unità;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e ad assumere a tempo indeterminato, un corrispondente contingente fino a un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente;

Tenuto conto che, all'esito della ulteriore procedura di scorrimento svolta ai sensi della suddetta norma, residuano facoltà assunzionali per n. 14 unità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età; salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter, che prevede in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonché gli articoli 35, sul reclutamento del personale e 35-ter sulle modalità di partecipazione ai concorsi mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.inPA.gov.it;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

- Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- Visto** il Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, *“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”*;
- Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** l’articolo 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- Visto** l’art. 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che assicura ai soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di richiedere misure compensative al fine di garantire una regolare partecipazione al concorso;
- Visto** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’articolo 8 concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

- Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Vista** la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Visto** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale” aggiornato alla legge n. 41/2023*;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- Visto** il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- Visto** il D.P.C.M. 24 aprile 2020 con cui, in attuazione dell'articolo 3, comma 13, della legge 56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54 contenente “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia, nonché dell’Organismo indipendente di valutazione di cui al D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100”;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

Attesa la necessità di procedere alla emanazione della procedura concorsuale finalizzata alla assunzione di n. 16 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

DECRETA

Articolo 1

(Posti messi a concorso)

1. È indetto un concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi n. **16** posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale.
2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a n. **due**, sono riservati ai dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria inquadrati nell’area dei funzionari del comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del presente bando e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni.
3. La predetta riserva è valutata esclusivamente all’atto della formazione della graduatoria finale di merito.
4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
5. Il Ministero della giustizia si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2024 - 2025.

6. Il presente Bando sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento "inPA" all'indirizzo www.inpa.gov.it e nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it.

Articolo 2

(Requisiti e condizioni di partecipazione)

1. Per la partecipazione al presente concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - d) laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LMG/01 Giurisprudenza, LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, LM/62 Scienze della Politica, LM-56 Scienze dell'Economia, LM-77 Scienze Economico-aziendali, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e Tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell'Economia, 84/S Scienze Economico-aziendali, 71/S Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Università e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia;
 - e) idoneità fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente di istituto penitenziario.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

3. L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.

Articolo 3

(Procedura di partecipazione tramite il Portale inPA)

1. La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, esclusivamente attraverso la piattaforma inPA disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione sul medesimo portale.
2. La registrazione al portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE, CNS o eIDAS. La domanda di partecipazione deve essere redatta attraverso la procedura telematica del portale inPA attraverso i seguenti passaggi:
 - a) autenticazione personale attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS;
 - b) scelta del concorso per 16 dirigenti di istituto penitenziario;
 - c) compilazione on line del format di candidatura (attenzione: tutto quanto non dichiarato nel format non sarà rilevabile in altro modo, ivi compresi gli eventuali titoli di preferenza);
 - d) inoltro della domanda, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni, mediante il pulsante "Conferma e Invia" nella sezione "Verifica e invio" (senza tale ultimo passaggio la domanda non risulterà presentata).

La domanda può essere compilata anche in più momenti: i dati resteranno salvati nella propria area personale, nella sezione "le mie candidature". La domanda sarà valida e regolarmente presentata solo se si termina la procedura completando l'invio entro la data di scadenza indicata nel presente bando.

Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l'invio, il portale consente di scaricare una ricevuta della domanda presentata con attribuzione di un codice identificativo associato in maniera univoca alla singola candidatura. In caso di presentazione di più domande, sarà



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

presa in considerazione soltanto l'ultima domanda trasmessa cronologicamente entro il termine fissato.

3. Non saranno prese in considerazione domande trasmesse in modalità diversa da quella sopra indicata.
4. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro), diretto all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 11, capitolo 2413, articolo 25 – codice IBAN IT 19C0100003245348011241325 intestato a Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 Roma, con specificazione della causale “Concorso Dirigente Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria”, da effettuare entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, nella sezione “PAGAMENTI” esclusivamente a mezzo di versamento mediante “pagoPA”. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Articolo 4

(Compilazione della domanda)

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) il cognome e il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

- f) il titolo di studio previsto alla lettera d), dell'articolo 2, del presente bando, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
 - g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - h) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale;
 - i) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - l) la lingua straniera facoltativa, tra francese, tedesco o spagnolo, qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza;
 - m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale possesso dei titoli di preferenza in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994 come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell'indirizzo di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati dei propri recapiti o da mancata comunicazione dell'eventuale variazione degli stessi. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici ad essa non imputabili, né per eventuali rallentamenti o malfunzionamenti della piattaforma inPA, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l'impossibilità per i candidati di inoltrare l'istanza di partecipazione nei tempi previsti.
5. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresì avvertiti delle



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 5

(Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame)

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del Ministero, in possesso di titolo di studio non attinente a quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. I suddetti candidati devono indicare nell'apposito spazio riservato sul format elettronico della domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione alla propria condizione di disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata in formato PDF sul portale "inPa" durante la fase di inoltro della candidatura. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, dovranno far richiesta, nell'apposito spazio disponibile sul format elettronico, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Le misure compensative saranno stabilite dalla commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione trasmessa, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa deve essere caricata in formato PDF sul portale "inPa" durante la fase di inoltro della candidatura. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

Articolo 6

(Comunicazione agli aspiranti)

1. Le comunicazioni relative alla data e alla sede di svolgimento della prova di preselezione, delle prove scritte e della prova orale e agli esiti delle prove saranno fornite ai candidati esclusivamente tramite comunicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it e sul portale inPa all'indirizzo www.inpa.gov.it.
2. Le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati dei propri recapiti o da mancata comunicazione dell'eventuale variazione degli stessi, come indicato nell'art. 4 comma 3.

Articolo 7

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore generale del personale, è composta da:
 - a) un dirigente generale o un magistrato che abbia conseguito almeno la terza valutazione di professionalità con funzioni di Presidente;
 - b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di Componenti;
 - c) un funzionario appartenente all'area dei funzionari del comparto funzioni centrali, con esclusive funzioni di Segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lett. e) e dell'art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, l'Amministrazione si riserva la nomina di sottocommissioni in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.

Articolo 8

(Prove di esame)

1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale.
La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
 - a) diritto penitenziario;
 - b) diritto amministrativo;
 - c) diritto costituzionale e pubblico;
 - d) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
 - e) elementi di procedura penale;
 - f) contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
 - g) scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 700, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
 - a) diritto penitenziario;
 - b) diritto amministrativo.Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento della prima e della seconda prova scritta è di 21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte la valutazione minima di ventuno trentesimi.
7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre:
 - a) diritto costituzionale e pubblico;
 - b) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
 - c) elementi di procedura penale;
 - d) contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
 - e) scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.
 - f) elementi di diritto civile con particolare riferimento al libro I del Codice Civile (delle persone e della famiglia);
 - g) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore.
8. La prova orale prevede, altresì, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese indicate alla lettera l) dell'art. 4 del bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00, non valevole per il conseguimento della votazione richiesta per il superamento della prova di cui al successivo comma 10.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla lettera l) dell'art. 4 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

Articolo 9

(Diario della prova di preselezione e modalità di svolgimento)

1. La prova di preselezione si svolgerà nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento che sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito istituzionale del Ministero della giustizia e nel Portale unico del reclutamento "inPA".
2. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova di preselezione. L'assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso.
L'esito della prova di preselezione sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale del Ministero della giustizia e sul Portale unico del reclutamento "inPA".
4. Saranno ammessi a sostenere le due prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 700, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con condizione di disabilità affetti da invalidità uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della prova di preselezione e sono ammessi direttamente alle prove scritte.

Articolo 10

(Titoli di preferenza a parità di merito e parità di genere)

1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze previste dalla normativa vigente.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione suddetta dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: concorsifunzioncentrali.dgp.dap@giustizia.it.
4. Con riferimento all'art. 6 (Equilibrio di genere) del D.P.R. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. 82/2023, per la qualifica funzionale oggetto del presente bando la percentuale di rappresentatività dei generi, alla data del 31 dicembre 2023, è del 26% per gli uomini e del 74% per le donne. Essendo il differenziale fra i generi superiore al 30%, trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lett. o) del medesimo D.P.R. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. 82/2023, in favore del genere meno rappresentato.

Articolo 11

(Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori)

1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il Direttore generale del personale approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia e sul portale "inPA" con modalità che assicurino la protezione dei dati personali.
3. Dalla data di pubblicazione sul portale "inPA" decorre il termine per eventuali impugnative.
4. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di istituto penitenziario e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, della durata di dodici mesi, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le cui modalità, sono state stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
5. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

6. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
7. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è adottato dal Direttore generale del personale.
8. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del Direttore generale del personale, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianità.

Articolo 12

(Accesso agli atti del concorso)

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale

4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.

Articolo 14

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica, compatibilmente, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Massimo Parisi